



## CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Tra la RETE INNOVA SPA, in persona del legale rappresentante CARMELO SALVATORE DI SALVO (C.F. DSLCML72R19B602A) con sede legale a Roma (RM) in Lungotevere dei Mellini 44, P. IVA 15396001008 di seguito denominato "Il Commissionario"

e

la COMALCA SVILUPPO E SERVIZI SRL, con sede legale a CATANZARO (CZ) in Loc. Germaneto, Viale Europa SNC, P.IVA: 03766610798 in persona del legale rappresentante LUCETTI TOMMASINA (C.F. LCCTMS50B67L070S) e di seguito denominati "il Committente" (Il Committente e il Commissionario saranno qui di seguito anche definiti, congiuntamente, come le "Parti" e, individualmente, ciascuno di essi come una "Parte".)

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto del contratto

1.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente affida al Commissionario, che accetta e si impegna ad eseguire nei confronti del Committente, il Servizio di cui alle clausole seguenti, impegnandosi ad organizzare, eseguire e curare la prestazione del Servizio in totale autonomia e con organizzazione e mezzi propri, nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi nel rispetto delle modalità di esecuzione e coordinamento concordate tra le Parti in conformità ai livelli minimi di prestazione del Servizio.

1.2 Le Parti convengono che il Commissionario dovrà svolgere a favore del Committente tutte le attività, servizi e prestazioni strettamente necessarie e strumentali ai fini della corretta prestazione del Servizio, anche ove qui non espressamente menzionato.

1.2 Le Parti espressamente convengono che il presente Contratto non darà luogo alla formazione di società, associazione di imprese, associazione in partecipazione ovvero ad altra figura contrattuale associativa tra le Parti che continueranno a rimanere soggetti indipendenti.

2. Descrizione del Servizio:

- Consulenza su Finanza Agevolata
- Adempimenti Contabili e Fiscali
- Consulenza del Lavoro e Adempimenti Paghe
- Consulenza Legale
- Visite mediche
- Formazione di base e specifica
- Distacco del personale

### 3. Modalità di svolgimento del Servizio

3.1 Nella prestazione del Servizio di cui al presente Contratto, il Commissionario, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamento applicabili, utilizzerà esclusivamente personale alle proprie dipendenze, sotto le proprie direttive e controllo, adeguatamente dotato di tutti gli strumenti legalmente previsti nonché di tutti i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto a regola d'arte e in piena conformità ai termini e alle condizioni dello stesso.

3.2 Il Commissionario si impegna a compiere il Servizio con organizzazione a proprio carico dei mezzi materiali e strumentali necessari e con gestione a proprio rischio, determinandone i tempi e i luoghi di svolgimento e prestando altresì nei confronti del Committente garanzia di continuità dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto.

3.3 Fermo quanto sopra, il Commissionario potrà eseguire il Servizio anche all'interno dei locali o in altro luogo di cui il Committente abbia la proprietà o il possesso, coordinandosi, ove necessario, con la struttura organizzativa di quest'ultimo. Resta inteso che i tempi e modi dello svolgimento del Servizio presso i locali del Committente saranno concordati di volta in volta di comune accordo tra le Parti, ferma restando la piena autonomia di poteri organizzativi e direttivi del Commissionario.

3.4 Il servizio di distacco del personale verrà disciplinato ai sensi dell'art. 30 D.lgs 276/03, con onere della Committente/Distaccataria di tenere costantemente informato il Commissionario/Distaccante di eventuali infortuni o malattie professionali e non, che dovessero accadere al lavoratore distaccato, rendendosi parte diligente nella trasmissione alla società Distaccante di ogni documento pervenuto al fine degli adempimenti in materia di infortuni e salute dei luoghi di lavoro. Si impegna inoltre in caso di infortunio sul lavoro ad accompagnare il lavoratore presso il più vicino pronto soccorso a propria cura e spese.

Sarà onere della Committente/Distaccataria adempiere agli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs. n. 81/2008 nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Commissionario/Distaccante rimane responsabile d'informare e di formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato.

Per tutto quanto non espressamente previsto si farà riferimento all'accordo integrativo allegato.

### 4. Durata e recesso

4.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato, a decorrere dal 13/07/2021 entrambe le parti avranno facoltà di recedere, per iscritto, con un preavviso di 30 giorni.

4.2 Qualora la parte recedente non dovesse rispettare in tutto o in parte il periodo di preavviso come sopra determinato, dovrà corrispondere all'altra un importo pari al compenso medio corrisposto nell'ultimo anno, o nel periodo inferiore, per il periodo di preavviso non rispettato.

### 5. Compenso e termini di pagamento

5.1 A titolo di compenso per la prestazione del Servizio ai sensi del presente Contratto, il Committente si impegna a pagare al Commissionario i compensi come da preventivo approvato di volta in volta, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'emissione della fattura.

5.2 I compensi devono intendersi come onnicomprensivi ed includono, tra gli altri, senza limitazione alcuna, i seguenti elementi, che resteranno ad esclusivo carico del Commissionario: i costi relativi alla realizzazione anche tecnologica necessaria agli obiettivi condivisi a seguito della consulenza; i costi relativi ai materiali; le spese relative al eventuale personale del

Commissionario; eventuali contributi previdenziali; i costi assicurativi; imposte e tasse, presenti o future, di qualsiasi natura, inerenti al Contratto; qualsiasi ulteriore costo e/o spesa relativo alla realizzazione del Servizio.

5.3 Il mancato rispetto ei termini di pagamento comporterà l'addebito di una penale di € 200,00 che verrà inserita nella fattura successiva; superate le 3 penali si provvederà con la risoluzione del contratto

5.4 Il Commissionario ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione del Servizio qualora il Committente sia in una condizione di morosità derivante dal mancato pagamento dei compensi di cui sopra. In questo caso, la ripresa del Servizio è subordinata all'estinzione della morosità attualizzata con i correnti interessi.

6. Dichiarazioni e garanzie

6.1 Il Commissionario dichiara e garantisce espressamente, di operare con il personale alle proprie dipendenze stabilmente e continuativamente e, comunque, di malleverare sin da ora ed espressamente il Committente da ogni e qualsivoglia futura richiesta, pretesa, domanda e/o azione (anche risarcitoria) che venisse eventualmente avanzata nei propri confronti da parte di dipendenti, collaboratori, rappresentanti e/o soci del Commissionario ovvero di soggetti dei quali il Commissionario si avvalga a qualsiasi titolo, nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo; di aver studiato, compiendo ogni più opportuna indagine e verifica, anche tecnica, la fattibilità delle prestazioni richieste, nonché di aver valutato tutti i rischi e gli oneri connessi alle suddette prestazioni e di aver ritenuto idonei, remunerativi e convenienti i corrispettivi di cui al presente accordo e comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti.

6.2 Il Committente dichiara e garantisce espressamente, risultando dette dichiarazioni e garanzie elemento essenziale del Contratto senza il quale il Commissionario non si sarebbe determinato alla sottoscrizione dello stesso, di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero di non essere soggetto a procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, di non trovarsi in stato di insolvenza o sospensione dell'attività o altre circostanze che possano pregiudicare la solvibilità o ostacolare svolgimento regolare dell'attività.

7. Limitazione di responsabilità

7.1 Il Commissionario non garantisce perdite di opportunità commerciali e qualsiasi altra perdita, anche indiretta, eventualmente subite dal Committente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di ricavi, di profitti, di contratti, di relazioni commerciali, di valore di avviamento, etc.) derivanti dallo sfruttamento di quanto oggetto del presente Contratto.

8. Obblighi di confidenzialità

8.1 Fatta esclusiva eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalle disposizioni di legge applicabili ovvero da provvedimenti di autorità competenti, il Commissionario si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia stato messo a conoscenza o semplicemente sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione dell'incarico in qualsiasi forma e/o su qualsiasi supporto in occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del presente Contratto.

8.2 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola resteranno in vigore per tutta la durata

del rapporto e per il periodo di mesi 6 successivi alla sua cessazione.

9. Protezione dei dati personali

9.1 Nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, il Commissionario potrà avere accesso a (e, per l'effetto, effettuare attività di trattamento di) dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, di soci, clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori o contatti in generale del Committente; a tale riguardo, il Commissionario prende atto che il Committente agisce quale titolare del trattamento nei confronti degli interessati ai quali i medesimi dati si riferiscono.

9.2 I dati personali forniti dal Commissionario verranno trattati con la specifica finalità di adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto e dalla legge.

9.3 Il trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei connessi obblighi e secondo le finalità e modalità illustrate nella presente informativa.

9.4 I dati personali del Commissionario potranno essere comunicati a banche, istituti di credito, Società di spedizione, ente poste ed, in genere, ai soggetti della cui opera il Committente si avvale per l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente contratto o per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge.

9.5 In considerazione di tutto quanto precede, il Committente nomina con il presente Contratto il Commissionario quale responsabile del trattamento in relazione ai dati personali di cui sopra; nella sua qualità di responsabile del trattamento, il Commissionario si impegna ad effettuare qualsiasi attività di trattamento di dati personali nel pieno rispetto delle finalità e delle modalità di trattamento nonché delle misure di sicurezza prescritte.

10. Cessione del Contratto

10.1 Il Commissionario non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso ad alcun soggetto terzo, senza il preventivo consenso scritto del Committente.

10.2 Il Committente non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso ad alcun soggetto terzo.

11. Danni a terzi, responsabilità e obblighi assicurativi

11.1 Il Commissionario esonera sin da ora ed espressamente il Committente da ogni responsabilità, per eventuali danni derivanti a persone e/o a cose dalla negligente esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

11.2. Il Commissionario solleva altresì sin da ora nel modo più ampio e completo il Committente da ogni danno, pretesa, azione (anche risarcitoria), controversia, diretta o indiretta, derivante da omissioni o infrazioni alle disposizioni normative e/o regolamentari attualmente in vigore o che fossero in futuro emanate, relativamente alla prestazione del Servizio.

12. Clausola risolutiva espressa

12.1 Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo che per atto scritto.

12.2 Le Parti concordano ed espressamente pattuiscono che il Committente - fatte salve comunque le ipotesi di giusta causa di risoluzione e di forza maggiore e fermo restando il suo diritto all'eventuale risarcimento del danno patito e/o patendo - avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 1456 c.c., attraverso l'invio di semplice comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata a/r con la quale il Committente dichiara di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

13. Comunicazioni

Qualsiasi notifica o comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta e sarà considerata come efficacemente consegnata o notificata se consegnata a mano o inviata a mezzo di lettera raccomandata, corriere o a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi: PEC per il Committente [jobforjob@legalmail.it](mailto:jobforjob@legalmail.it)

PEC per il Commissionario: COSVISER S.R.L. @ PEC. IT

Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti.

Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.

14. Foro Competente

Il presente Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia inerente il servizio prestato o derivante dall'interpretazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Catania.

Roma, 02/09/2021

Il Commissionario

**RETE INNOVA S.P.A.**  
LUNGOTEVERE DE' TORNELLINI 44  
00183 ROMA  
P.IVA 15398001008

Il Committente

**COMALCA SVILUPPO E SERVIZI S.r.l.**  
CO. SV. SER. S.r.l.  
VIALE EUROPA 88100 CATANZARO  
P.I. 03766610798

## ACCORDO INTEGRATIVO PER SERVIZIO DI DISTACCO DEL PERSONALE

Le parti ad integrazione del contratto che precede, con riferimento al servizio di distacco del personale convengono e sottoscrivono quanto segue:

- 1) La Distaccante distacca temporaneamente presso la Distaccataria che accetta, il personale specificamente elencato nell'**ALLEGATO 1**, con la relativa qualifica/ mansione;
  - 2) Il distacco avrà carattere temporaneo. Avrà la durata n. 4 MESI, con decorrenza il 02/09/2021 e termine il 02/01/2022, salvo proroga per un ugual periodo qualora una delle due parti contrattuali non comunichi all'altra, a mezzo PEC, formale recesso almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo, iniziale o prorogato, per aver soddisfatto il proprio interesse.
  - 3) La titolarità del rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato resterà in ogni caso in capo alla Distaccante, compresi gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale, la gestione delle ferie e permessi e le modalità di fruizione di questi. Nel concordare la fruizione di ferie e permessi, lavoratore e datore di lavoro potranno tener conto anche delle esigenze della Distaccataria.
  - 4) Per l'intero arco temporale del distacco il lavoratore distaccato presterà attività in favore della Distaccataria, secondo le direttive e linee gerarchiche della stessa, affinché le sue prestazioni possano essere integrate nella propria organizzazione produttiva.
  - 5) Il distacco non comporterà mutamento di mansioni per il lavoratore distaccato. La Distaccataria si impegna ad adibire il lavoratore distaccato in qualifiche non superiori a quelle ricoperte presso la società Distaccante.
  - 6) Il lavoratore di cui al precedente punto presterà la propria opera presso la sede operativa della società Distaccataria, utilizzando le attrezzature e i macchinari messi a sua disposizione dalla società medesima.
  - 7) Sarà quindi onere della Distaccataria, adempiere agli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs. n. 81/2008 nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La Distaccante rimane responsabile d'informare e di formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore viene distaccato.
  - 8) Le buste paga verranno inoltrate, successivamente alla ricezione del pagamento della fattura e comunque a far data da giorno 15 del mese successivo ed entro 3 giorni andranno rispedite firmate;
  - 9) La malattia sarà a carico della Distaccataria per i primi 3 giorni, gli ulteriori costi saranno a carico dell'INPS;
  - 10) Ferie e permessi sono a carico della ditta Distaccataria e verranno fatturati al momento della comunicazione da parte della Distaccataria;
  - 11) La visita medica sarà interamente a carico della Distaccataria;
  - 12) La formazione, sia di base che specifica, è a carico della Distaccataria;
  - 13) Per il settore edilizia verrà inserita in fattura la cassa edile il cui importo varia a seconda della provincia di appartenenza tra € 22,00 e € 35,00 al giorno;
- Si intendono specificatamente approvati i punti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13),

Roma, 02/09/2021

La Distaccante

RETE INNOVA S.P.A.  
LUNGOTEVERE DE' TORNABUONI 44  
00193 ROMA  
P.IVA 15398001008

La Distaccataria

COMALCA SVILUPPO E SERVIZI S.r.l.  
CO. SVI. SER. S.r.l.  
VIALE EUROPA 88/90 CATANZARO  
P.I. 03765610798